

Nota - mettere nelle Raccolte
3

Repubblica Italiana
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Roma, li 14 MAR. 1956

Dir. Gen. Pesca e Demanio Marittimo
Divisione Demanio Sezione I^a
Prot. n. 1553
CIRCOIARE

Titolo: Demanio Marittimo A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
Serie II, n. 24

OGGETTO: Alloggi in edifici demaniali adibiti ad uso di sanità
marittima, aerea e di frontiera.

C. di 2^a Sezione

Allegato 1/3

Il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio, con nota n. 90279 in data 27.1.1956, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica e per conoscenza al Ministero del Tesoro ed a questo, ha fatto presente quanto segue:

Con foglio 25 gennaio scorso n. 151678/100414 il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale del Bilancio - ha trasmesso a questo Ministero, trattandosi di questione che rientra nella esclusiva competenza dello scrivente, copia della nota 7 ottobre 1955 n. 410.22200 AG, con la quale codesto Alto Commissariato ha manifestato l'avviso che il personale addetto ai servizi di Sanità Marittima non dovrebbe corrispondere alcun canone per gli alloggi di servizio di cui fruisce presso gli stabilimenti demaniali, in quanto tale personale, oltre alla normale attività di Agente di Sanità, esplica anche quella di custode degli edifici stessi, curando la manutenzione dei locali, la conservazione del materiale profilattico ecc.

I medici di porto, invece, fruiscono dell'alloggio di servizio solamente in quei porti dove il funzionamento del servizio è affidato ad un solo medico che ne è il dirigente.

Al riguardo questo Ministero fa presente che, ai termini dell'art. 637 delle Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato, per ottenere la concessione gratuita di un alloggio demaniale è necessario esplicitare le funzioni di custode - portiere, mansioni che devono risultare da apposito disciplinare recatto dall'Amministrazione usuaria.

Ora, poiché, secondo codesta Presidenza, tale funzione rientra nei compiti affidati agli Agenti di Sanità, e le concessioni vengono fatte anche a tale titolo, questo Ministero dichiara che i medesimi possono beneficiare della gratuità dell'alloggio di servizio.

Tale agevolazione, è ovvio, non può essere estesa ai medici di porto, nei confronti dei quali dovrà essere stipulato regolare atto di concessione dell'Amministrazione della Marina Mercantile, insistendo l'alloggio su suolo di demanio marittimo, verso corresponsione del canone che verrà determinato dal competente Ufficio Tecnico Erariale.

Si pregano le Capitanerie di Porto di attenersi alle suddette disposizioni, assicurando.

3

p. I. MINISTRO
f. to Bazzuoli

per copia conforme
IL CAPO DIVISIONE

3845